Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 84 del 31 marzo 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Sabato, 31 marzo 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. **48.**

Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **49.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **50.**

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. **48**.

Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 109, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

I beni di interesse nazionale, che, a sensi del comma primo dell'art. 109 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sono esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3, dello statuto stesso, sono indicati negli allegati elenchi *A* (provincia di Trento) e *B* (provincia di Bolzano).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — SCALFARO — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 27. — VALENTINI

ALLEGATO *A*

PROVINCIA DI TRENTO

Trento, corso Rosmini	Resti di importante Villa Romana con pavimenti musivi	Provinciale - decreto ministeriale di vincolo del 21 novembre 1959
Trento, piazza Duomo	Resti della Porta Romana « Verenensis » conservati sotto Palazzo Pretorio	Statale
Castel di Fiemme, località Doss. Zelor	Resti di abitato tardo romano	Strutture di proprietà statale in terreno privato
Levico, località Vetriolo	Importante terreno minerario con resti di strutture lignee	Privata
Trento	Doss Trento con area circostante pp.ff. 1938, 1929, 1932, 1933, 1337, 2443/2, 1940. 1929, 1928, 1927, 1949/1, 1939/2, 1924, 1925, 2442/1	Comunale
Trento	Complesso della Chiesa di S. Francesco Saverio pp.ee. 28, 29, 27, 24	Chiesa R.C. di S. Francesco
Trento	Chiesa di S. Apollinare a Piedicastello, P. ed. 1521	Chiesa R.C. di S. Apollinare, con relativi arredi e pertinenze
Ton	Chiesa parrocchiale di Vigo	Ecclesiastica, con relativi arredi e pertinenze
Sanzeno	Chiesa parrocchiale	Ecclesiastica, con relativi arredi e pertinenze
Romeno	Chiesa parrocchiale	Ecclesiastica, con relativi arredi e pertinenze
Condino	Chiesa dell'Assunta	Ecclesiastica, con relativi arredi e pertinenze
Bleggio superiore	Chiesa di S. Croce	Ecclesiastica, con relativi arredi e pertinenze
Fiera di Primiero	Chiesa parrocchiale	Chiesa parrocchiale R.C. di Fiera, con relativi arredi e pertinenze
Arco	Chiesa collegista	Ecclesiastica, con relativi arredi e pertinenze
Riva s/c	Complesso dell'Inviolata	Chiesa R.C. dell'Inviolata, con relativi arredi e pertinenze
Trento	Palazzo Calasso in via Mama 63, p. cd. 823	Privata, con relativi arredi e pertinenze
Coredo	Castel Brogher pp. 80, 284, 285	Privata, con relativi arredi e pertinenze
Ton	Castel Thun in Toss p. ed. 106	Privata, con relativi arredi e pertinenze

ALLEGATO *B*

PROVINCIA DI BOLZANO

S. Lorenzo di Sebato	Scavi della « Mansio » romana; i ruderi sono compresi nelle p.e. 91, 98/1, 98/2, 99, 119/1, 1026, 1048/1, 1001, 997, 998, 999, 1002, 987/2	Privata
Montagna, località Castelvetere	Resti di costruzioni megalitiche antiche (ritrovamenti: dal periodo Hallatatiano ad età longobarda, miliari di Costantino e Crispo, Valente e Graziano)	
Caldaro, località S. Pietro di Castelvecchio	Colle su cui sorgeva la Chiesa di S. Pietro con fosse di abitazioni preistoriche (masso con cupelle)	
Renon, località Rin inferiore	Zona sepolcrale romana	
Vadena, località Castelvarco	Resti di castelliere nell'ambito del castello medioevale	
Vadena, località Castelchiaro	Castelliere nell'ambito del castello medioevale	
Bolzano	Chiesa ed ex convento dei Domenicani pp. ed. 433, 434, C.C. Bolzano	Statale
Chiusa	Chiesa di S. Sebastiano	Ecclesiastica, con relative pertinenze
Chiusa	Chiesa o Convento dei Cappuccini con relative pertinenze (« Tesoro di Loreto »)	Ecclesiastica, con relativi arredi e pertinenze
Laces	Compendio demaniale di Castel Montani con la cappella di S. Stefano pp. ed. 147, 146, e pp. ff. 987/3, 987/4 CC. Morter	Statale, con relativi arredi e pertinenze
Castelbello Ciardes	Compendio demaniale del Castello di Castelbello pp. ed. 70, 71, 73, 75 e pp. ff. 438, 439, 440 CC. Castelbello	Statale, con relativi arredi e pertinenze
Bolzano	Monumento alla Vittoria in piazza della Vittoria di Bolzano	Statale
Brunico	Monumento all'alpino	Statale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **49**.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

TITOLO I

ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 1.

Lo statuto richiamato nelle disposizioni che seguono è quello di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 2.

Il commissario del Governo per la provincia di Trento è invitato a presenziare alla prima adunanza del Consiglio regionale.

Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e, a tale scopo, fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono «Giuro».

Nel caso di elezione suppletiva conseguente allo scioglimento di un consiglio provinciale, il giuramento dei nuovi consiglieri si presta nello stesso modo, nella successiva adunanza del consiglio, presieduta dal Presidente o dal vice presidente rimasto in carica.

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 3.

La norma del penultimo comma dell'art. 30 dello statuto si applica anche in caso di dimissioni o di morte del vice presidente del Consiglio regionale.

Art. 4.

I consiglieri eletti in seguito ad elezioni suppletive, determinate dallo scioglimento di un consiglio provinciale, o subentrati ad altri consiglieri, esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del quinquennio in corso.

Art. 5.

L'indizione della prima seduta di una sessione straordinaria del Consiglio regionale è comunicata al commissario del Governo per la provincia di Trento.

Art. 6.

Qualora il Presidente o il vice presidente non provvedano alla convocazione del Consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 34 dello statuto, la convocazione ha luogo a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 32 dello statuto medesimo.

Art. 7.

All'emissione dei voti ed alla formulazione dei progetti, previsti dall'art. 35 dello statuto, si provvede su iniziativa di almeno cinque dei consiglieri in carica.

Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato.

Il progetto di legge, previsto dall'art. 35 dello statuto, costituisce esercizio di iniziativa legislativa ai sensi dello art. 71 della Costituzione.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Consiglio può deliberare di adunarsi, in casi speciali, in seduta segreta.

Art. 9.

Il parere della giunta regionale previsto dall'art. 45 dello statuto deve essere richiesto al Presidente della giunta dal Ministro competente.

Art. 10.

Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa è assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

Art. 11.

Della elezione dei componenti della giunta regionale è data notizia nel «Bollettino Ufficiale» della regione con apposito comunicato del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 12.

Ai consigli provinciali si applicano le norme dei precedenti articoli 4, 5, 6.

Art. 13.

Alla prima adunanza del consiglio provinciale è invitato il commissario del Governo competente.

Il Presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della provincia». Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri i quali ad uno ad uno rispondono: «Giuro».

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento può da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una copia del verbale è rimessa al commissario del Governo competente.

Art. 14.

Della elezione dei componenti della giunta provinciale è data notizia nel «Bollettino Ufficiale» della regione con apposito comunicato del Presidente del consiglio provinciale.

Art. 15.

L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:

«Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di . . . .).

« Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di . . . . . .) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga».

Al testo della legge segue la formula «La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della provincia)».

Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: «Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

Art. 16.

Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» della regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonchè quelli richiesti dagli interessati.

I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della regione.

Le inserzioni e gli abbonamenti al «Bollettino Ufficiale» della regione sono regolati dalle norme vigenti per la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quanto applicabili.

Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel «Bollettino Ufficiale» della regione di atti e provvedimenti dello Stato nonchè quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

Art. 17.

La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, è gratuita.

Art. 18.

Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19.

Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio è chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.

Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresì invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Art. 20.

Il rinvio di disegni di legge approvati dal Consiglio regionale e da quello provinciale a norma del primo comma dell'art. 55 dello statuto è deliberato dal Consiglio dei Ministri e comunicato alla regione o alla provincia per il tramite del commissario del Governo competente.

La questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, previste dal secondo comma dello stesso art. 55, sono promosse dal Consiglio dei Ministri.

In caso d'urgenza l'impugnativa è proposta dal Presidente del Consiglio salvo ratifica del Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione.

Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali o provinciali a norma del terzo comma dello stesso art. 55 è dato dal Presidente del Consiglio, e non preclude l'impugnativa di cui all'art. 97 dello statuto.

Art. 21.

Salvo le facoltà spettanti ai commissari del Governo ai sensi dell'art. 87 dello statuto, restano ferme le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne le funzioni delegate dallo Stato alla regione e alle province in base al terzo comma dell'articolo 16 dello statuto e gli atti emanati dalla regione e dalle province nell'esercizio di tali funzioni.

Art. 22.

La facoltà di delega delle province, prevista dal secondo comma dell'art. 18 dello statuto, non si riferisce alle funzioni delegate dalla regione alle province.

Art. 23.

La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto è applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 24.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva.

Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonchè per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

In ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.

TITOLO II

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO, LIBRI FONDIARI, ENTI LOCALI, CASSE MUTUE DI MALATTIA, GIUDICI CONCILIATORI

Art. 25.

La facoltà della regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 85 dello statuto, è esercitata sulla base di accordi stabiliti tra il Governo e la regione, tenute presenti le necessità dell'economia regionale.

Art. 26.

L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti da esportazioni all'estero di merci originarie della regione o prodotte nella stessa, nonchè delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla regione.

La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 86 dello statuto è determinata, alla fine di ogni anno, d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 27.

Le Casse mutue provinciali di malattia, previste dal secondo comma dell'art. 6 dello statuto, fruiscono delle potestà e delle agevolazioni riconosciute dalle leggi dello Stato all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Art. 28.

Nel procedere alla nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori ai sensi dell'art. 94 dello statuto, il Presidente della giunta regionale sentirà anche la giunta provinciale competente.

E' consentita la nomina di un unico conciliatore e vice conciliatore per gli uffici di conciliazione.

Per i provvedimenti di decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e vice conciliatori, il Presidente della giunta regionale sentirà anche il parere della giunta provinciale competente.

I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi previa istruttoria e contestazione degli addebiti.

I conciliatori e i vice conciliatori prestano giuramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall'ordinamento giudiziario.

Il Presidente della giunta regionale comunica al Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ogni triennio, l'elenco completo dei giudici conciliatori e vice conciliatori in servizio e, all'inizio di ogni anno, l'elenco delle variazioni relative.

Art. 29.

Lè leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorità giudiziaria.

Art. 30.

Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso gli uffici del Libro fondiario.

Art. 31.

Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.

TITOLO III

DELLA RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE E NELLE PROVINCE

Art. 32.

I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

Art. 33.

In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

Art. 34.

Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico dei prefetto di 1ª classe.

Art. 35.

Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale comandato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui allo art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni; a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.

E' escluso da tale trattamento il personale statale già in servizio nella stessa sede in cui viene comandato.

La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro.

Art. 36.

La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio è a carico del bilancio dello Stato.

Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37.

La comunicazione ai commissari del Governo dei disegni di legge regionali o provinciali ai sensi del primo comma dell'art. 55 dello statuto è fatta dal Presidente del Consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 38.

Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato il Presidente della giunta regionale ed i Presidenti delle giunte provinciali trasmettono periodicamente al commissario del Governo competente un elenco delle deliberazioni adottate, salvo le disposizioni contenute nelle leggi con cui le funzioni sono delegate.

TITOLO IV

FUNZIONI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NEI RIGUARDI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

Art. 39.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 40.

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici locali per quanto attiene alle controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 16, terzo comma, dello statuto.

Art. 41.

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province, dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 18, primo comma, dello statuto.

L'Avvocatura dello Stato inoltre può assumere se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle province anche fuori dalla ipotesi prevista nel comma precedente, nonchè dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello statuto.

TITOLO V

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

Art. 42.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione e delle provincie è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una sezione regionale della Corte stessa avente sede in Trento e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri.

Alla sezione è altresì assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonchè di funzionari e impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.

L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, conferire le funzioni di Presidente reggente la sezione regionale al consigliere più anziano.

Il numero dei votanti della sezione non può essere inferiore a tre.

I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo sugli atti delle varie amministrazioni secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Corte.

Uno dei tre consiglieri è delegato al controllo sugli atti della provincia di Bolzano. Egli esercita le sue funzioni e ha sede in Bolzano.

Art. 43.

In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianità nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

I consiglieri sono sostituiti tra loro con decisione del presidente della sezione.

Art. 44.

Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, è delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione, che esercita le sue funzioni a Trento. Rispetto a tali atti però rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.

Art. 45.

Nello svolgimento dell'attività e per il funzionamento della sezione regionale e dei relativi uffici di controllo si osservano le procedure previste dal primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 24 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 21 marzo 1953, n. 161, nonchè, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Il Presidente della sezione regionale coordina l'attività dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attività che è, a sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 46.

Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dai consiglieri che ne dispongono la registrazione. I titoli di pagamento sono vistati dal primo referendario o referendari preposti agli uffici che ne dispongono la registrazione.

I rilievi ufficiosi sono firmati dai primi referendari o referendari.

Nel caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione la giunta regionale o la giunta provinciale può chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale o provinciale.

Art. 47.

I rendiconti delle aperture di credito disposti a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione regionale della Corte dei conti, per la dichiarazione di regolarità, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione di regolarità è emessa dai primi referendari o referendari, preposti agli uffici.

Art. 48.

Il rendiconto generale della regione e delle province è verificato dalla sezione della Corte dei conti la quale ne riferisce al presidente della Corte. Su di esso deliberano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformità all'art. 40 del testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla deliberazione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione regionale e quelle provinciali si sono conformate alle leggi e suggerisce le variazioni e le riforme che crede opportune.

La deliberazione e la relazione sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e ai presidenti dei Consigli provinciali che la sottopongono ai Consigli insieme alla relazione della giunta.

Copia delle deliberazioni e delle relazioni suddette sono trasmesse al competente commissario del Governo.

Art. 49.

Le spese relative al personale della sezione sono a carico dello Stato, quelle per i locali sono a carico della regione.

Art. 50.

Il Presidente e i tre consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.

Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

Art. 52.

Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Art. 53.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l'art. 12, e i titoli I, VI, VIII, escluso l'art. 39, IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'art. 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. **50**.

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli artt. 25, 63 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione

e non si trovano in alcuna delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della regione da almeno quattro anni.

Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, è iscritto, ai fini dello esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggiore periodo residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle provincie di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto.

Art. 2.

La commissione elettorale comunale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, compila, in triplice copia, un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato, alla predetta data, il prescritto periodo residenziale ovvero, in caso affermativo, non possono, in base alle certificazioni anagrafiche dei comuni di emigrazione, esercitare il voto nel comune di residenza giusta i criteri stabiliti nel secondo comma dell'art. 1. Per tali elettori deve, però, essere indicato il comune della provincia di Trento o di Bolzano nel quale hanno diritto di votare.

Per i conseguenziali provvedimenti da parte della commissione elettorale mandamentale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi contro le risultanze dello stesso, si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nel comune della provincia ove l'elettore ha maturato il maggiore periodo di residenza nel quadriennio, la commissione elettorale mandamentale deve, immediatamente, trasmettere al sindaco di detto comune copia del provvedimento adottato a norma del precedente comma, affinchè la competente commissione elettorale mandamentale provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione nella cui circoscrizione aveva l'abitazione. Il presidente di tale commissione ne dà immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio del certificato elettorale.

Art. 3.

Nei comuni della Repubblica deve essere istituita la «Lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Trentino-Alto Adige».

I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Trentino-Alto Adige, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione a norma dello art. 32, primo comma, numero 4 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti, per la durata di un quadriennio, nella lista indicata nel precedente comma.

L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data in cui il cittadino viene iscritto, a norma delle vigenti leggi, nella anagrafe della popolazione residente del comune di immigrazione sito nel territorio della predetta regione.

Nella lista elettorale aggiunta devono, altresì, essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino-Alto Adige, non hanno tuttavia, maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, il periodo residenziale stabilito nel primo comma dell'art. 1. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della regione Trentino-Alto Adige devono comunicare i nominativi dei cittadini di cui trattasi ai comuni di loro ultima residenza nel restante territorio della Repubblica.

Art. 4.

Gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista nell'art. 3, hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune quando, durante la maturazione del prescritto periodo residenziale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o provinciale. A tal fine, gli interessati continueranno ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la abitazione, prima del trasferimento della residenza nel territorio della suddetta regione.

I sindaci dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, nel termine di quarantotto ore, devono comunicare a quelli dei comuni indicati nel precedente comma, perchè ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta, ogni trasferimento che, nel corso del quadriennio, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige il prescritto periodo residenziale, oppure quando, nel corso dello stesso, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

Le iscrizioni e le variazioni alla lista elettorale aggiunta, conseguenti anche agli eventi indicati nel precedente comma, sono effettuate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, numero 223.

Art. 5.

Sono elettori dei consigli comunali della provincia di Bolzano i cittadini che, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali risiedono, ininterrottamente, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige da almeno quattro anni.

I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune nel quale risiedono alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, semprechè nel quadriennio di cui al comma precedente abbiano compiuto nella provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei comuni della provincia di Trento continuano ad eser-

citare il diritto di voto in tali comuni sino a quando non hanno maturato, a norma del precedente comma, il diritto di voto nella provincia di Bolzano.

Art. 6.

Per le elezioni previste nel precedente articolo, la commissione elettorale comunale, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, compila in triplice copia, un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato, alla predetta data, il prescritto periodo residenziale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ovvero, in caso affermativo, risultano, in base alle certificazioni anagrafiche dei comuni di emigrazione, risiedere nella provincia di Bolzano da meno di due anni.

Nel predetto elenco, la commissione elettorale comunale, per ciascun nominativo di questi ultimi elettori, deve indicare il comune della provincia di Trento nel quale hanno diritto di votare.

Per i conseguenziali provvedimenti da parte della commissione elettorale mandamentale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi contro le risultanze dello stesso, si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nel comune della provincia di Trento, la commissione elettorale mandamentale deve. immediatamente, trasmettere al sindaco di detto comune copia del provvedimento adottato a norma del precedente comma, affinchè la competente commissione elettorale mandamentale provveda, a sua volta, ad assegnare l'interessato, previa iscrizione nella relativa lista, alla sezione del comune nella cui circoscrizione aveva l'abitazione.. Il presidente di tale commissione ne dà immediata notizia al sindaco ai fini del rilascio del certificato elettorale.

Le disposizioni contenute nei commi secondo e quarto del presente articolo si applicano se nel comune della provincia di Trento, nel quale l'interessato ha diritto di votare, siano stati contestualmente convocati i comizi per l'elezione del consiglio comunale.

Art. 7.

Gli elettori residenti in un comune della provincia di Bolzano, iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista nell'art. 3, hanno diritto di esercitare il voto nel comune nel quale sono iscritti quando, durante la maturazione del prescritto periodo residenziale nella regione Trentino-Alto Adige, vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. A tal fine, gli interessati continueranno ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'abitazione prima del trasferimento della residenza nel territorio della suddetta regione.

I sindaci dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, nel termine di quarantotto ore, devono comunicare a quelli dei comuni indicati nel precedente comma, perchè ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta, ogni trasferimento che, nel corso del quadriennio, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

Restano ferme le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 4.

Art. 8.

I comuni della provincia di Trento devono istituire la «Lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella provincia di Bolzano», nella quale sono iscritti gli elettori che trasferiscono la residenza in un comune della provincia di Bolzano.

Gli elettori iscritti nella predetta lista hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune quando, durante la maturazione dei periodi residenziali previsti nel primo e secondo comma dell'art. 5, vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. A tal fine, gli interessati continueranno ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'abitazione prima del trasferimento della residenza nella provincia di Bolzano.

Ogni trasferimento di residenza nell'ambito della provincia di Bolzano effettuato nel corso della maturazione dei predetti periodi deve, a cura del sindaco, essere comunicato, nel termine di quarantotto ore, ai comuni della provincia di Trento perchè ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale comunicazione deve essere effettuata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

La cancellazione dalla lista elettorale prevista nel presente articolo deve essere eseguita quando gli iscritti hanno maturato nel territorio della regione Trentino-Alto Adige il prescritto quadriennio residenziale, di cui almeno un biennio nella provincia di Bolzano, oppure quando, nel corso della maturazione, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio di questa provincia in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

Resta ferma la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 9.

A favore degli elettori residenti all'estero si applicano, agli effetti dell'iscrizione nelle liste e della partecipazione alle elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell'art. 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, purchè alla data dell'emigrazione all'estero abbiano risieduto, ininterrottamente, nel territorio della regione per almeno quattro anni.

Le disposizioni contenute nel predetto art. 11 del citato testo unico si applicano anche ai cittadini iscritti nelle liste elettorali aggiunte che dovessero emigrare all'estero prima di esserne cancellati. A tale fine, l'avvenuta cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente deve essere comunicata, nel termine di quarantotto ore, ai comuni interessati perchè ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta.

I cittadini indicati nel primo comma del presente articolo che rimpatriano definitivamente dall'estero e si stabiliscono nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, sono considerati residenti nella regione da almeno quattro anni, qualora abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 11, secondo comma, del citato testo unico n. 223, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali per un comune della regione Trentino-Alto Adige. Coloro, invece, che all'atto del rimpatrio risultano ancora essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte, vi permarranno

sino a quando non matureranno il prescritto periodo residenziale nel territorio regionale, tenuto conto del periodo già compiuto nello stesso territorio prima del trasferimento all'estero semprechè abbiano esercitato la predetta facoltà.

Le disposizioni contenute nel medesimo art. 11 del citato testo unico si applicano anche al figlio nato allo estero da padre cittadino ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino trasferitosi all'estero nonchè alla cittadina straniera residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, semprechè il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali indicati negli articoli 1 e 5, oppure siano compresi nelle liste elettorali aggiunte.

Art. 10.

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte previste nei precedenti articoli non limita il godimento di alcun diritto politico spettante al cittadino secondo le norme in vigore.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano, per la tenuta e la revisione delle liste elettorali comprese quelle aggiunte, le disposizioni contenute nel testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 11.

La compilazione delle liste elettorali aggiunte deve essere effettuata, da parte dei competenti organi, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 19. — CARUSO

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651054/8) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

PREZZO L. 100